

**Adempimenti.** La novità va incontro alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria e degli enti

## Si potrà sanare l'Eas tardivo

**Carlo Mazzini**

Oltre all'accesso più agevole alle sedi degli enti non profit, anche la possibilità di sanare l'Eas presentato in ritardo può aiutare l'Amministrazione finanziaria nella caccia al "falso" non profit. Tra le misure inserite nel Dl 16/2012 sulle semplificazioni fiscali appare, infatti, di particolare utilità per gli enti il provvedimento che consente al contribuente di mantenere il diritto a regimi o a benefici speciali, anche quando assolve in ritardo particolari adempimenti formali.

Il caso Eas è, in effetti, emblematico della difficoltà di

conformarsi alle norme fiscali, anche quando si gestisce una realtà di Terzo settore. L'adempimento è obbligatorio per qualsiasi ente di tipo associativo di nuova costituzione (con eccezione delle Onlus e di poche altre tipologie), per usufruire della defiscalizzazione delle quote sociali e dei cor-

### **SOLUZIONE «WIN-WIN»**

Benefici per le Entrate ma anche per le associazioni che finora non avevano la possibilità di rimediare a una mera dimenticanza

rispettivi da soci ai sensi sia dell'Ires che dell'Iva. Per escludere dalle imposte, ad esempio, le entrate provenienti dalla vendita ai soci di corsi di formazione, un'associazione appena costituita, oltre agli altri obblighi deve inviare l'Eas entro 60 giorni dalla data di costituzione; in caso di non assolvimento nei termini rischia di vedersi contestato dall'Agenzia delle entrate la natura commerciale delle entrate fino a quel momento incassate (quote, contributi e corrispettivi da soci), con perdita pressoché automatica della qualifica di ente non commerciale.

Un'anomalia del modello Eas è, tra l'altro, il fatto di non prevedere una sanzione pecuniaria per portare l'ente sul binario della correttezza.

Proprio la novità contenuta nel decreto fiscale potrà consentire al sistema di accertamento di dividere il "vero" non profit, magari poco informato, dal "falso".

La remissione in bonis, infatti, fa salve le agevolazioni previste dai regimi speciali, come ad esempio quello della defiscalizzazione delle entrate per le associazioni, sempre che l'ente assolve - seppur tardivamente - all'adempimento richiesto, prima dell'eventuale attività di accertamento delle quali abbia avuto formale conoscenza, saldi la sanzione pecuniaria minima prevista dall'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 471/97 (pari a 258 euro) e posseda i requisiti sostanziali richiesti dalla norma, cioè sia un ente a struttura e conduzione democratica, senza differenziazioni tra soci in merito di diritti e doveri, e osservi le altre disposizioni del Tuir e della legge Iva.

Una soluzione win - win per Entrate e non profit, insomma, che non produce danni all'erario e fa salve le associazioni che veramente perseguono scopi sociali in assenza di lucro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

